

Prot. n. 51826/2020

***Revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale alle imprese nei confronti di «SERVIZI AMMINISTRATIVI E FISCALI - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA »***

**IL DIRETTORE REGIONALE**

in base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto

**DISPONE**

- la **revoca** dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale di cui all'art. 32 e ss. del D. Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, nei confronti del «SERVIZI AMMINISTRATIVI E FISCALI - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA», con sede legale in Via Abruzzi 3, 00187 - Roma (RM), codice fiscale e partita I.V.A. n. 05001181006, legalmente rappresentato da Battista Danilo (C.F. BTDDNL69A26A509N);
- la **revoca** dell'abilitazione al servizio telematico "Entratel" di cui al Decreto dirigenziale 31 luglio 1998, ottenuta il 2 agosto 2011 con busta di tipo A, numero 91333263, tipo utente D20 – CAAF IMPRESE.

**Motivazioni**

Il Centro autorizzato di assistenza fiscale SERVIZI AMMINISTRATIVI E FISCALI - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA è stato autorizzato ad esercitare l'attività di assistenza fiscale alle imprese con provvedimento del 23 aprile 2002, ed è stato iscritto al n. 140 dell'Albo dei Centri di Assistenza Fiscale per le imprese.

Con pec del 15 febbraio 2019 il CAF SERVIZI AMMINISTRATIVI E FISCALI - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA ha comunicato che *“in data 15 gennaio 2019 presso lo studio del notaio Palumbo in Roma, si è tenuta l'assemblea straordinaria dei soci, che ha deliberato circa la messa in liquidazione della Società Servizi Amministrativi e Fiscali S.r.l.”*.

Con nota prot. 57260 del 14 giugno 2019, questa Direzione regionale ha comunicato al CAF, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241/1990, l'avvio del procedimento di revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale invitando la società a manifestare e giustificare l'eventuale interesse al

mantenimento dell'autorizzazione e a confermare la permanenza dei requisiti previsti dall'art. 7, D.M. 164/1999.

Successivamente, con nota prot. 59758 del 21 giugno 2019, la società ha chiesto di mantenere l'autorizzazione fino al 31 dicembre 2019 al fine di ultimare gli adempimenti per i quali aveva assunto gli impegni con i contribuenti.

Ha, inoltre, confermato il possesso dei requisiti richiesti dall'articolo 7, del D.M. citato, evidenziando in particolare il mantenimento della copertura assicurativa.

Considerato lo spirare del termine del 31 dicembre 2019, posto dalla società quale termine finale oltre il quale sarebbe venuto meno l'interesse al mantenimento dell'autorizzazione, si dispone la revoca dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale nei confronti del CAF SERVIZI AMMINISTRATIVI E FISCALI - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA e la cancellazione dall'Albo di cui all'art. 9, comma 1, lett. a), D.M. 31 maggio 1999, n. 164.

Poiché l'art. 9, comma 3, del D.M. n. 164 del 1999 stabilisce che “Le società richiedenti possono utilizzare le parole *CAF* e *Centri di assistenza fiscale* soltanto dopo il provvedimento di autorizzazione all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale di cui all'art. 7 e l'avvenuta iscrizione negli albi di cui al comma 1”, ne discende che la revoca dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale comporta il divieto di utilizzare nella denominazione i termini “CAF” o “Centro di Assistenza Fiscale” a partire dalla comunicazione del provvedimento di revoca: perciò la società, qualora intenda rimanere in attività, è tenuta a modificare la propria denominazione e il codice attività e a trasmettere all'Agenzia delle Entrate la dichiarazione di cui all'art. 35, comma 3, D.P.R. n. 633 del 1972.

Ai sensi dell'art. 8, del Decreto dirigenziale 31 luglio 1998, la revoca dall'autorizzazione a prestare assistenza fiscale comporta anche la revoca dell'abilitazione al servizio telematico “Entratel” con effetto dal 31° giorno dalla notificazione. Infatti, *“Entro tale data l'utente ha l'obbligo di completare l'invio di tutte le dichiarazioni per le quali abbia già rilasciato al contribuente la copia, sottoscritta dall'utente stesso, contenente l'impegno a trasmettere in via telematica i dati in essa contenuti. In caso di mancata trasmissione nel predetto termine rimangono a carico dell'utente le sanzioni applicabili in caso di omessa presentazione delle suddette dichiarazioni”*.

## **Notifica e informativa**

Il presente provvedimento:

- ✓ è notificato alla società interessata tramite posta elettronica certificata;
- ✓ è pubblicato nel sito internet dell'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'art. 1, comma 361, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria 2008);
- ✓ è inviato, a mezzo PEC, alla Divisione Servizi e alla Direzione Centrale

Audit per le attività di competenza.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, davanti all'Autorità Giudiziaria Amministrativa, nelle forme previste dal Codice del Processo Amministrativo (D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104).

A.G.A. competente: TAR LAZIO.

Ente contro il quale proporre ricorso: Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale del Lazio, via G. Capranesi n. 54, 00155 Roma.

Unità organizzativa responsabile del procedimento al quale rivolgersi per promuovere un riesame dell'atto e/o per chiedere informazioni: Agenzia delle Entrate – Direzione regionale del Lazio – Settore Servizi– Ufficio Servizi Fiscali, via G. Capranesi n. 54, Roma - indirizzo PEC: [dr.lazio.gtpec@pce.agenziaentrate.it](mailto:dr.lazio.gtpec@pce.agenziaentrate.it) .

## Riferimenti normativi

### *a) Attribuzioni del Direttore regionale*

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “*Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’art. 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59*”;

Statuto dell’Agenzia delle Entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 2001;

Regolamento di Amministrazione dell’Agenzia delle Entrate pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 36 del 13 febbraio 2001;

Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 12 febbraio 2001, recante “*Disposizioni concernenti le modalità di avvio delle agenzie fiscali e l’istituzione del ruolo speciale provvisorio del personale dell’amministrazione finanziaria a norma degli artt. 73 e 74 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300*”;

Decreto del Ministro delle finanze 12 luglio 1999 – *Attribuzione alle Direzioni regionali delle entrate della competenza all’autorizzazione all’attività di assistenza fiscale*;

Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “*Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*”.

### *b) Disposizioni in materia di assistenza fiscale*

Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (artt. 32 - 40)

Decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164 – Regolamento recante norme per l'assistenza fiscale resa dai Centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d'imposta e dai professionisti ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

Circolare n. 14/E del 14 aprile 2005 - Procedura informatizzata degli Albi dei CAF - Modalità per l'invio delle comunicazioni relative alle sedi operative dei CAF;

Circolare n. 31/E del 30 dicembre 2014 - Commento alle novità fiscali - Decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175. Primi chiarimenti;

Circolare n. 7/E del 26 febbraio 2015 - Visto di conformità - Modifiche apportate dal decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175.

Roma, 11 giugno 2020

IL DIRETTORE REGIONALE

Paola Muratori

*Firmato digitalmente*

*Un originale del documento è archiviato presso l'Ufficio emittente.*